

Udita la relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.11.2006 avente ad oggetto: "Costituzione Consorzio ex art. 31 D.Lgs. 267/2000 ed art. 48, c. 1, L.R. 26/2003 tra Enti locali ricompresi nell'A.T.O. Provincia di Varese. Approvazione convenzione per costituzione del Consorzio e del relativo Statuto. Esame ed approvazione mozione UPEL";

Rilevato che l'art. 9 della citata Convenzione così dispone:

"1. L'A. AT.O. organizza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L.R. n. 26/03, il S.I.I., separando obbligatoriamente l'attività di gestione di reti ed impianti dall'attività di erogazione dei servizi.

2. La gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali spetta ai proprietari secondo principi e modalità previsti dall'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 26/03, a condizione che la società di capitali sia unica a livello d'ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, Enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei Comuni dell'A.T.O.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 26/03, i proprietari e gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione del soggetto erogatore del Servizio.

4. Nelle ipotesi di individuazione delle aree di interambito di cui al precedente articolo 8, il Consorzio può procedere all'affidamento del servizio congiuntamente alle altre Autorità interessate dagli interambiti a favore di un medesimo soggetto erogatore.

5. In attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 e di cui all'articolo 6 della L.R. n. 26/03, i rapporti tra gli Enti Locali consorziati ed il soggetto erogatore del servizio sono definiti mediante il Contratto di servizio di cui al successivo articolo 12, stipulato tra il Consorzio e l'Erogatore medesimo"

Dato atto che con deliberazione n. 5 del 21.1.2009 l'Assemblea del Consorzio A.T.O. ha approvato la modifica all'art. 9 - comma 2 - della Convenzione del Consorzio come segue:

"1. L'A. A.T.O. organizza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L.R. n. 26/03, il S.I.I., separando obbligatoriamente l'attività di gestione di reti ed impianti dall'attività di erogazione dei servizi.

2. La gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali spetta ai proprietari secondo principi e modalità previsti dalla vigente normativa.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 26/03, i proprietari e gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione del soggetto erogatore del Servizio.

4. Nelle ipotesi di individuazione delle aree di interambito di cui al precedente articolo 8, il consorzio può procedere all'affidamento del servizio congiuntamente alle altre Autorità interessate dagli interambiti a favore di un medesimo soggetto erogatore.

5. In attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 e di cui all'articolo 6 della L.R. n. 26/03, i rapporti tra gli Enti Locali consorziati ed il soggetto erogatore del servizio sono definiti mediante il Contratto di servizio di cui al successivo articolo 12, stipulato tra il Consorzio e l'Erogatore medesimo"

Ritenuto dover deliberare in merito alla modifica dell'art. 9 - comma 2 -, come sopra specificato;

Visto il parere tecnico favorevole, allegato al presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento comunale";

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano dai n.14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la modifica dell'art. 9 - comma 2 - della Convenzione Consorzio ATO come segue:

"1. L'A. A.T.O. organizza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L.R. n. 26/03, il S.I.I., separando obbligatoriamente l'attività di gestione di reti ed impianti dall'attività di erogazione dei servizi.

2. La gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali spetta ai proprietari secondo principi e modalità previsti dalla vigente normativa.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 26/03, i proprietari e gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione del soggetto erogatore del Servizio.

4. Nelle ipotesi di individuazione delle aree di interambito di cui al precedente articolo 8, il consorzio può procedere all'affidamento del servizio congiuntamente alle altre Autorità interessate dagli interambiti a favore di un medesimo soggetto erogatore.

5. In attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 e di cui all'articolo 6 della L.R. n. 26/03, i rapporti tra gli Enti Locali consorziati ed il soggetto erogatore del servizio sono definiti mediante il Contratto di servizio di cui al successivo articolo 12, stipulato tra il Consorzio e l'Erogatore medesimo"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento,

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano dai n.14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento comunale".